



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 137 del 21 febbraio 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, DELLA CASA, COLAROSSO, SIMEONI,
CAPOLEI, NERI e TRIPODI**

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ODONTOIATRIA SOLIDALE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

“Disposizioni concernenti l’odontoiatria solidale”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 20/02/2024 18:28:58

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 20/02/2024 15:20:45

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 20/02/2024 16:15:45

Firmato digitalmente da: Fabio Capolei
Data: 21/02/2024 09:53:16

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 20/02/2024 16:10:07

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 21/02/2024 12:11:12

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 21/02/2024 12:31:54

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali, promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità. La Regione organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro, riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione, tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa, opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio. Alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 si propone l'approvazione di questa legge che nasce con l'intento di promuovere l'istituzione delle figure dell'Odontoiatra Solidale e dell'Igienista dentale Solidale i quali, come singoli o facenti parte di un Ente del Terzo settore senza fine di lucro, intendano mettere a disposizione della collettività, le proprie competenze professionali e il proprio tempo a favore delle fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento alla cosiddetta. "vulnerabilità sociale". La proposta di legge è caratterizzata da 8 articoli:

l'articolo 1 – definisce l'oggetto e la finalità della presente proposta di legge.

l'articolo 2 – definisce il concetto di prestazioni di odontoiatria solidale.

l'articolo 3 – definisce l'elenco dei soggetti coinvolti in progetti di odontoiatria solidale.

l'articolo 4 – disciplina l'istituzione del Tavolo tecnico di coordinamento al fine di assicurare l'omogeneità di erogazione delle relative prestazioni.

l'articolo 5 – definisce il coinvolgimento degli enti del terzo settore nella stipula di convenzioni con le strutture sanitarie regionali finalizzate a individuare contenuti e modalità di erogazione delle prestazioni di odontoiatria solidale.

l'articolo 6 – tratta il tema della prevenzione e dell'educazione alla salute.

l'articolo 7 – disciplina le disposizioni finanziarie:

La somma di Euro 200.000,00, messa a disposizione dalla presente proposta di legge è tesa a promuovere la realizzazione di progetti e prestazioni di odontoiatria solidale a favore delle fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento ai soggetti in condizione di "vulnerabilità sociale", specificati all'art. 1.

Sempre in riferimento all'art. 1, (*Oggetto e finalità*), si precisa che gli Enti del Terzo settore (operative nel nostro territorio) e le aziende sanitarie locali attiveranno reti di collaborazione (attraverso il coinvolgimento di Odontoiatri e Igienisti dentali) per la realizzazione di progetti finalizzati a fornire prestazioni odontoiatriche presso le strutture sanitarie e ospedaliere



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

regionali.

Con riferimento all'art. 3, si precisa che saranno a capo delle aziende sanitarie locali l'individuazione delle modalità di redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti coinvolti nei progetti di odontoiatria solidale nonché le modalità di controllo e le cause di cancellazione.

In riferimento all'art. 4 (*Tavolo tecnico di coordinamento*), si precisa che la partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.

In riferimento all'art. 5 (*Convenzioni*), si specifica che gli enti del Terzo settore (nell'ambito dei progetti di cui all'art. 1) nello stipulare convenzioni, si faranno carico dei costi necessari all'erogazioni delle prestazioni, salvo il materiale strumentale necessario all'attività ambulatoriale.

l'articolo 8 – Tratta l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto promuove la realizzazione di progetti di odontoiatria solidale a favore delle fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento ai soggetti in condizione di vulnerabilità sociale, definita ai sensi dell'allegato 4C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche, con sede operativa nel territorio della Regione e le aziende sanitarie locali attivano reti di collaborazione, attraverso il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, per la realizzazione di progetti finalizzati a fornire prestazioni di odontoiatria solidale presso le strutture sanitarie e ospedaliere regionali.
3. Gli odontoiatri e gli igienisti dentali che intendono mettere a disposizione della collettività, con esclusivo spirito di solidarietà sociale e senza fine di lucro né diretto né indiretto, le proprie competenze professionali, nonché il proprio tempo a favore delle persone in condizioni di vulnerabilità sociale, partecipano, su base volontaria e su propria iniziativa, alla realizzazione dei progetti di odontoiatria solidale di cui al comma 2.

Art. 2
(Prestazioni di odontoiatria solidale)

1. Ai sensi della presente legge costituiscono prestazioni di odontoiatria solidale rivolte ai soggetti riconosciuti in condizioni di vulnerabilità sociale:
 - a) le prestazioni di cui all'allegato 4C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
 - b) gli ulteriori interventi individuati nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), sono svolte a titolo gratuito, senza fine di lucro né diretto, né indiretto.
3. Lo svolgimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, delle prestazioni di odontoiatria solidale non comporta l'instaurazione di rapporto d'impiego, di prestazioni d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con le aziende del servizio sanitario regionale presso cui viene svolta l'attività solidaristica.
4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere impiegati come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva, né possono sottoscrivere alcun atto ufficiale dell'azienda sanitaria locale presso cui prestano l'attività di odontoiatria solidale.

Art. 3

(Elenco dei soggetti coinvolti in progetti di odontoiatria solidale)

1. Le aziende sanitarie locali interessate alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, istituiscono, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, un elenco ricognitivo degli odontoiatri e degli igienisti dentali solidali che si rendono disponibili a partecipare ai progetti di odontoiatria solidale e ne curano l'aggiornamento.
2. L'iscrizione nell'elenco avviene su base volontaria, previa presentazione di domanda a cura dell'interessato, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di dati personali e di libera circolazione delle certificazioni professionali.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, individua con deliberazione il contenuto della domanda di cui al comma 2.
4. Sono in capo alle aziende sanitarie locali l'individuazione delle modalità di redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo e le cause di cancellazione.

Art.4

(Tavolo tecnico di coordinamento)

1. In attuazione dell'articolo 1 è istituito presso la direzione regionale competente in materia di salute il tavolo tecnico di coordinamento al fine di assicurare l'omogeneità di erogazione delle prestazioni solidali.
 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è costituito con determinazione dirigenziale ed è composto da:
 - a) il Direttore competente in materia di salute o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) il direttore generale delle aziende sanitarie locali o suo delegato;
 3. La Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 3 disciplina, le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico di coordinamento.
- La partecipazione al Tavolo tecnico di coordinamento è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun rimborso delle spese sostenute.

Art. 5
(Convenzioni)

1. Gli enti del Terzo settore e le aziende sanitarie locali, nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 1, stipulano convenzioni finalizzate a individuare contenuti e modalità di erogazione delle prestazioni di odontoiatria solidale.
2. Gli enti del Terzo settore si fanno carico dei costi necessari all'erogazione delle prestazioni, salvo il materiale strumentale necessario all'attività ambulatoriale.
3. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle aziende sanitarie locali delle attività di odontoiatria solidale che si svolgono presso ambulatori di enti del Terzo settore o presso ambulatori privati collegati agli stessi e la definizione di accordi di collaborazione tra aziende sanitarie ed enti del Terzo settore, che contemplano la possibilità di segnalare i bisogni di cure speciali dei pazienti.

Art. 6
(Prevenzione ed educazione della salute)

1. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 5, gli enti del Terzo settore e le aziende sanitarie locali possono prevedere, previo accordo con gli istituti scolastici, campagne di informazione nelle scuole indirizzate prioritariamente a soggetti in età infantile ed evolutiva finalizzate alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie odontostomatologiche, nonché per far conoscere le iniziative solidaristiche dirette alle persone in condizione di vulnerabilità sociale.
2. Le campagne informative e di sensibilizzazione sull'igiene e la cura orale da svolgere negli istituti scolastici possono essere realizzate, anche con il supporto e la partecipazione volontaria di odontoiatri e igienisti dentali.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio 2024-2025-2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, Programma 4 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” macroaggregato 104 - voce di spesa denominata “interventi a favore di soggetti disagiati” - Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per € 200.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026.
2. Per gli esercizi successivi al 2026, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.